

LEGGE DI BILANCIO 2022

Approfondimento: le misure fiscali e di sostegno al credito.

12 gennaio 2022

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati

PREMESSA:

IN DATA 31 DICEMBRE 2021 È STATA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI BILANCIO 2022 - **LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234.**

A SEGUIRE L'INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NELLE PRESENTI SLIDE:

1. RIFORMA DELL'IRPEF (COMMA 2 E 3);
2. ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE (ART. I – COMMA 8);
3. NOVITÀ IN TEMA DI PATENT-BOX (ART. I COMMI 10 E 11);
4. NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE (ART. I COMMI 15 E 913);
5. PROROGA DETASSAZIONE IRPEF E ADDIZIONALI IAP E COLTIVATORI DIRETTI (ART. I COMMA 25);
6. DETRAZIONI EDILIZIE E SUPER BONUS: PROROGHE E NOVITA' (COMMI 28 - 43)
7. INNALZAMENTO LIMITE ANNUO COMPENSABILE O RIMBORSABILE DEI CONTRIBUTI O CREDITI DI IMPOSTA (ART. I COMMA 72);
8. PROROGA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE (ART I, COMMA 44 E 45);

PREMESSA:

9. CREDITO D'IMPOSTA QUOTAZIONE PMI (ART. I COMMA 46);
10. IL RIFINANZIAMENTO DELLA «NUOVA SABATINI» (ART. I COMMI 47 E 48);
11. MISURE PUBBLICHE DI SOSTEGNO AL CREDITO (ART. I COMMI DA 53 A 59 E COMMA 62);
12. MISURE PUBBLICHE DI SOSTEGNO AL CREDITO (ART. I COMMI DA 53 A 59 E COMMA 62);
13. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE (ART. I COMMI 70 E 71);
14. DETRAZIONI FISCALI LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI (ART. I COMMA 155);
15. CESSIONI D'AZIENDA CON IMMOBILI STRUMENTALI (ART. I COMMA 237);
16. DEDUCIBILITA' IN 50 ANNI PER MARCHI ED AVVIAMENTI RIVALUTATI (ART. I COMMI DA 622 A 624);
17. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI IN BILANCIO (ART. I COMMA 711);
18. REGIME AGEVOLATO DOCENTI E RICERCATORI (ART. I COMMA 763);
19. SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI PER MALATTIA DEL PROFESSIONISTA (COMMI 929-944).

I. RIFORMA DELL'IRPEF (COMMA 2 E 3)

Comma 2: modifica della tassazione delle persone fisiche

La Legge Finanziaria modifica gli scaglioni di reddito e le aliquote, le detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati.

Le **aliquote** diventano 4 , così suddivise in base ai nuovi scaglioni di reddito:

SCAGLIONI DI REDDITO	NUOVE ALIQUOTE LEGGE DI BILANCIO 2022
fino a 15.000 euro	23 %
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25 %
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35 %
oltre 50.000 euro	43 %

SEGUE:

Detrazione redditi lavoro dipendente:

- Fino a redditi pari a € 15000 la detrazione risulta di € 1880;
- L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a € 690 e per i rapporti di lavoro a tempo determinato non inferiore a € 1380;
- Per i redditi che vanno da € 15000 a € 28000 la detrazione base passa da € 978 a € 1910, aumentata del prodotto tra e 1190 e l'importo del rapporto tra 28000, diminuito del reddito complessivo, e 13000;
- Per i redditi che vanno da € 28000 a € 50000 la detrazione base diventa di € 1910; spetta per € 1910 per redditi pari a € 28000 e decresce fino ad annullarsi alla soglia di € 50000;
- La detrazione spettante verrà incrementata di € 65 se il reddito rientra nella fascia tra € 25000 e € 35000.

REDDITO	IMPORTO DETRAZIONE
Fino a 15000 euro	1880
Oltre 15000 euro fino a 28000 euro	$1910 + 1190 * [(28000 - \text{reddito}) / (28000 - 15000)]$
Oltre 28000 euro e fino a 50000 euro	$1910 * [(50000 - \text{reddito}) / (50000 - 28000)]$
Oltre 50000 euro	0

SEGUE:

Detrazione redditi da pensione:

- La soglia di reddito per cui è prevista la detrazione è innalzata a € 8500 con una detrazione di € 1995;
- L'ammontare minimo di detrazione diventa di € 713;
- Per la fascia di reddito da € 8500 a € 28000 la detrazione viene ridotta a € 700, aumentata del prodotto fra 1255 e l'importo derivato dal rapporto tra 28000, diminuito del reddito complessivo, e 19500;
- Per redditi compresi tra € 28000 e € 50000 la detrazione spetta per € 700 per redditi pari a € 28000 e decresce fino ad annullarsi alla soglia di € 50000;
- La detrazione spettante verrà incrementata di € 50 se il reddito rientra nella fascia tra € 25000 e € 29000.

REDDITO	IMPORTO DETRAZIONE
Fino a 8500 euro	1955
Oltre 8500 euro fino a 28000 euro	$700 + 1255 * [(28000 - \text{reddito}) / (28000 - 8500)]$
Oltre 28000 euro e fino a 50000 euro	$700 * [(50000 - \text{reddito}) / (50000 - 28000)]$
Oltre 50000 euro	0

SEGUE:

Detrazione redditi da lavoro autonomo:

- Per la prima soglia di reddito elevata a € 5500 la detrazione è stata aumentata a € 1265;
- Per la fascia di reddito da € 5500 a € 28000 è prevista una detrazione di € 500, aumentata del prodotto fra 765 e l'importo derivato dal rapporto tra 28000, diminuito del reddito complessivo, e 22500;
- Per i redditi tra € 28000 e € 50000 la detrazione spetta per € 500 per i redditi pari a € 28000 fino ad azzerarsi per i redditi pari a € 50000;
- La detrazione spettante verrà incrementata di € 50 se il reddito rientra nella fascia tra € 11000 e € 17000.

REDDITO	IMPORTO DETRAZIONE
Fino a 5500 euro	1265
Oltre 5500 euro fino a 28000 euro	$500 + 765 * [(28000 - \text{reddito}) / (28000 - 5500)]$
Oltre 28000 euro e fino a 50000 euro	$500 * [(50000 - \text{reddito}) / (50000 - 28000)]$
Oltre 50000 euro	0

SEGUE:

Comma 3: Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

- L'importo di € 100 mensili a titolo di trattamento integrativo per i percettori di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati è dovuto solo se il reddito non supera l'importo di € 15000, in luogo di € 28000 per lo scorso anno.
- Viene comunque corrisposto un importo a titolo di trattamento integrativo se il reddito è compreso tra € 15000 e € 28000 solo se la somma di un insieme di detrazioni (carichi di famiglia, oneri sostenuti per mutui, rate per ristrutturazioni, ecc.) è superiore all'imposta lorda. In questo caso l'importo verrà riconosciuto per un ammontare non superiore a € 1200 e verrà calcolato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda.

2. ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE (ART. 1 – COMMA 8)

A partire dal 2022, la Legge di Bilancio, ha abolito definitivamente l'Irap per:

- i lavoratori autonomi:
- le ditte individuali:
- i professionisti.

Per tali categorie di soggetti, l'ultimo pagamento di Irap sarà l'eventuale saldo di imposta del 2021 - da versare a giugno 2022 - e non saranno dovuti gli acconti.

3. NOVITÀ IN TEMA DI PATENT-BOX (ART. I COMMI 10 E 11)

La legge di Bilancio 2022 modifica in parte le novità introdotte da ultimo con il cd. *Decreto Fisco Lavoro* (articolo 6 DL 146/2021). Queste le modifiche in sintesi:

- viene elevato dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili ma è ristretto il novero dei beni agevolabili (esclusi marchi e *know how* inizialmente previsti);
- la nuova disciplina si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
- viene consentito ai contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, di usufruire sia del nuovo *patent box*, sia del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo.
- È modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, infatti chi, per le annualità antecedenti al 2022, ha esercitato l'opzione per il *patent box* non sarà più obbligato a transitare al nuovo *patent box*. Si potrà comunque aderire al nuovo *patent box* previa comunicazione (esclusi solo chi ha siglato accordi ex art. 31-ter DPR 600/1973 o chi ha aderito al regime di autoliquidazione ex art. 4 DL 34/2019);
- viene introdotto un meccanismo di cd. *recapture* in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di *patent box*, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

4. NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE (ART. I COMMI 15 E 913)

La legge di Bilancio 2022 interviene apportando alcune modifiche in tema di riscossione.

Il comma 15 introduce il nuovo articolo 17 del Dlgs. 112/1999 in tema di **aggio della riscossione**. In sostanza **dal 2022 viene eliminato l'aggio diretto della riscossione che non ricadrà più sul singolo contribuente** bensì sarà a carico della fiscalità generale così come accade in tema di accertamento. **Per i carichi affidati all'agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022 dunque l'aggio verrà rimodulato** secondo un apposito decreto attuativo che stabilirà la quota a carico del debitore che riguarderà le spese di notifica della cartella nonché una quota riferita gli altri atti legati alla riscossione denominata «spese esecutive».

Sempre in tema di riscossione il comma 913 stabilisce che per le cartelle notificate dall'agente della riscossione (no avvisi bonari INPS o Agenzia Entrate) dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni (in luogo degli ordinari 60 giorni).

5. PROROGA DETASSAZIONE IRPEF E ADDIZIONALI PER REDDITI DA TERRENI DICHIARATI DA IAP E COLTIVATORI DIRETTI (ART. I- COMMA 25)

Il comma 25 dell'articolo I della Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'esenzione dall'Irpef e dalle relative addizionali, già in essere per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, come individuati dall'art. I, del d.lgs. n. 99 del 2004.

Pertanto, anche con riferimento al periodo di imposta 2022, i redditi dominicali ed agrari relativi a terreni dichiarati da tali soggetti, non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali.

6. DETRAZIONI EDILIZIE E SUPER BONUS: PROROGHE E NOVITA' (COMMI 28 - 43)

PROROGHE:

Proroga Super bonus e interventi trainati:

Viene prevista la proroga delle detrazioni fiscali c.d. «super bonus» per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, nonché dei relativi interventi «trainati».

Nello specifico:

- interventi effettuati **da condomini e da persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, **su edifici composti da due a quattro unità immobiliari**, anche se di unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche: proroga al 31.12.2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:
 - spese sostenute entro il 31.12.2023: detrazione pari al 110% della spesa sostenuta;
 - spese sostenute nell'anno 2024: detrazione pari al 70% della spesa sostenuta;
 - spese sostenute nell'anno 2025: detrazione pari al 65% della spesa sostenuta.
- interventi effettuati da **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione: detrazione pari al 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

SEGUE:

- interventi effettuati da istituti autonomi case popolari e da cooperative di abitazione a proprietà indivisa:

detrazione pari al 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che alla data del 30.06.2023 sia stato eseguito almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Per espressa disposizione normativa beneficiano della detrazione nella misura del 110% anche i c.d. «**interventi trainati**» eseguiti congiuntamente agli interventi di superbonus e le cui spese sono sostenute nei periodi sopra indicati.

Attenzione: la detrazione relativa alla parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 dovrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

SEGUE:

Proroga detrazioni «ordinarie»:

Sono inoltre prorogate alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024:

- le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (ex art. 16 DL 63/2013);
- le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ex art. 16 DL 63/2013);

restano ferme per entrambe le detrazioni, le restanti norme che disciplinano la materia.

- le detrazioni per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio e per il quale viene riconosciuta la relativa detrazione, ma il tetto massimo di spesa scende a 10.000 euro per le spese sostenute nell'anno 2022 e a 5.000 euro per le spese sostenute negli anni 2023 e 2024;
- le detrazioni bonus verde per la realizzazione di aree a verde e giardini pensili (art. 1 L 205/2017).

E' infine prorogata alle spese sostenute nell'anno 2022 la detrazione **«bonus facciate»**, ma viene ridotta la percentuale di detrazione che scende al 60% delle spese sostenute.

SEGUE:

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA:

Proroga Cessione del credito e Sconto in fattura:

Ferme restando tutte le disposizioni già previste, viene prorogata la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per tutte le detrazioni già previste in relazione alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, nonché, per le detrazioni «super bonus», per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Obbligo asseverazione congruità costi e visto di conformità

Viene confermato l'obbligo di ottenere l'asseverazione della congruità dei costi redatta da un tecnico abilitato e l'apposizione del visto di conformità rilasciato da un commercialista o caf per procedere alla cessione del credito e/o allo sconto in fattura, per tutte le detrazioni cedibili.

Inoltre, nel caso di super bonus, l'asseverazione e il visto di conformità sono obbligatori anche nel caso in cui il beneficiario intenda utilizzare direttamente il credito nella propria dichiarazione dei redditi.

Uniche deroghe previste:

- dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate o tramite sostituti d'imposta;
- interventi classificati come attività di edilizia libera (ex art. 6 Testo unico edilizia o normativa regionale);
- interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, ad esclusione però per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate (per i quali asseverazione e visto sono quindi sempre obbligatori).

SEGUE:

Novità per i prezziari di riferimento per le asseverazione della congruità delle spese:

La norma prevede ora che i prezziari individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 si applicano anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici, di riqualificazione energetica e al bonus facciate.

Dovranno inoltre essere considerati anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, che dovrà essere emanato entro il 9 febbraio 2022.

Costi asseverazione congruità costi e visto di conformità:

Viene definitivamente previsto che i costi sostenuti per l'asseverazione della congruità dei costi e per l'ottenimento del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili, secondo la percentuale di detrazione fiscale prevista per la tipologia di intervento a cui si riferiscono.

Verifiche antifrodi:

Viene confermato il potere dell'Agenzia delle Entrate di sospendere l'efficacia delle comunicazioni di cessione credito/sconto in fattura per un periodo massimo di trenta giorni ai fini di un controllo preventivo, qualora l'operazione manifesti dei profili di rischio in base ai dati risultanti nell'Anagrafe tributaria e all'Amministrazione finanziaria.

SEGUE:

Nuova detrazione per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche:

Viene prevista una nuova detrazione d'imposta in relazione alle spese sostenute nell'anno 2022 e relativa ad interventi finalizzati al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche, realizzati anche tramite l'automazione degli impianti, ed eseguiti su edifici già esistenti.

La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

L'importo massimo di spesa agevolabile varia in relazione alla tipologia di edificio su cui viene eseguito l'intervento ed è pari a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o unità plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari per gli edifici composti da due a otto unità;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari per gli edifici composti da più di otto unità.

La nuova detrazione rientra tra le detrazioni per le quali è possibile accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

7. INNALZAMENTO LIMITE ANNUO COMPENSABILE O RIMBORSABILE DEI CONTRIBUTI O CREDITI DI IMPOSTA **(ART. I- COMMA 72)**

La Legge di Bilancio, con il comma 72, prevede che **l'innalzamento a 2 milioni di euro del limite compensabile o rimborsabile dei contributi o crediti di imposta, per i soggetti intestatari di conto fiscale, diventi una disposizione a regime.**

Tale incremento che era stato provvisoriamente introdotto nel periodo di imposta 2021, diventa, pertanto, una misura stabile.

8. PROROGA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

(ART I, COMMA 44 E 45)

Proroga bonus investimenti

Con l'art. I, comma 44, della Legge di Bilancio 2022 viene prorogato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ma solo con riferimento ai beni transizione 4.0 di cui agli allegati A e B annessi alla legge l'11/12/2016 n. 232.

Per gli investimenti in beni dell'allegato A effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 il credito d'imposta è pari:

- al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 10% per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- al 5% per la quota di investimenti superiori a 10 e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni dell'allegato B il credito d'imposta è pari:

- al 20% per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023;
- al 15% per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024;
- al 10% per gli investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

Nel limite massimo annuale di costi ammissibili di 1 milione di euro.

Tali agevolazioni spettano anche nel semestre successivo al termine indicato purché entro il 31.12 il relativo ordine sia accettato e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

SEGUE:

Proroga bonus ricerca e sviluppo

Con l'art. I, comma 45, della Legge di Bilancio 2022 viene prorogato il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. I della legge n. 160 del 27/12/2019, nella seguente misura:

- 20% fino al 31.12.2022;
- 10% per i periodi dal 01.01.2023 al 31.12.2031.

La base di calcolo è assunta nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro per i periodi dal 2023 al 2031.

Proroga bonus innovazione tecnologica

Viene prorogato il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. I della legge n. 160 del 27/12/2019, nella seguente misura:

- 10% fino al 31.12.2023;
- 5% per i periodi dal 01.01.2024 al 31.12.2025.

La base di calcolo è assunta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

SEGUE:

Proroga bonus design e ideazione estetica

Viene prorogato il credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019, nella seguente misura:

- 10% fino al 31.12.2023;
- 5% per i periodi dal 01.01.2024 al 31.12.2025.

La base di calcolo è assunta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Proroga bonus innovazione tecnologica per prodotti o processi nuovi con obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (comma 201 art. 1 legge n.160 del 27/12/2019)

Con l'art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2022 tale bonus viene prorogato nella seguente misura:

- 15% fino al 31.12.2022 (base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro);
- 10% per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 (base di calcolo nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro);
- 5% per i periodi dal 01.01.2024 al 31.12.2025 (base di calcolo nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro).

9. CREDITO D'IMPOSTA QUOTAZIONE PMI (ART. I COMMA 46)

- Il comma 46, dell'art. I della Legge di bilancio 2022, proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI).
- Il credito d'imposta è destinato alle imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato ed riconosciuto è in misura pari al 50% delle spese di consulenza sostenute fino al 31 dicembre 2022, ma rispetto alle norme precedenti l'importo del credito può essere al massimo di 200.000 euro (anziché 500.000 euro).

10. IL RIFINANZIAMENTO DELLA **«NUOVA SABATINI» (ART. I COMMI 47 E 48)**

- La legge di bilancio 2022 rifinanzia l'agevolazione sugli investimenti concessa alle micro, piccole e medie imprese c.d. «Nuova Sabatini», con risorse aggiuntive complessive di 900 milioni di euro, così suddivise: 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l'anno 2027.
- Viene reintrodotto il tetto di 200 mila euro di finanziamento per usufruire dell'erogazione in un'unica soluzione.
- Il limite era stato cancellato dalla manovra di bilancio 2021, con la quale l'erogazione in un'unica quota era stata estesa a tutte le domande a prescindere dall'importo finanziato, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2021.

II. MISURE PUBBLICHE DI SOSTEGNO AL CREDITO

(ART. I COMMI DA 53 A 59 E COMMA 62)

- La legge di bilancio 2022 non prevede alcuna proroga alla moratorie bancarie che, pertanto, sono cessate del tutto il 31 dicembre 2021.
- Vengono stanziati ulteriori 3 miliardi di euro fino al 2027 per il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
- Viene prorogata l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2022, con alcune novità:
 - le garanzie sui prestiti sotto i 30 mila euro, passano dal 90% all'80%;
 - a partire dal 1° aprile 2022 le commissioni sulle garanzie pubbliche non saranno più gratuite, ma dovranno essere pagate attraverso una commissione da versare al Fondo Centrale di Garanzia;
 - per le richieste di ammissione presentate dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo;
 - la proroga al 30 giugno 2022 è prevista anche per la garanzie prestiti a favore degli enti non commerciali.

I2. MISURE PUBBLICHE DI SOSTEGNO AL CREDITO

(ART. I COMMI DA 53 A 59 E COMMA 62)

- A decorrere dall'° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, vengono parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo:
 - l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione;
 - le garanzie per i finanziamenti concessi per finalità diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti scendono al 60%;
- Vengono prorogate al 30 giugno 2022 le garanzie di **SACE Spa**, a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 (c.d «Garanzia Italia») e prorogata anche l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese *mid-cap* con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.
- Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il «Fondo Gasparrini» per la moratoria sui mutui prima casa, per privati e professionisti.

13. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE (ART. I COMMI 70 E 71)

- Il comma 70, della legge di bilancio 2022, sposta al 30 giugno 2022 il termine per l'applicazione dell'agevolazione che consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:
 - perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate;
 - eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto o utilizzato.

La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione e per i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

- Il comma 71, invece, anticipa al 31 dicembre 2021 l'orizzonte temporale in cui devono esse perfezionate le operazioni straordinarie che possono beneficiare del c.d. «**Bonus aggregazioni**», che prevede il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali - fino alla soglia di cinque milioni di euro - senza il pagamento di alcuna imposta.

14. DETRAZIONI FISCALI LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI (ART. I COMMA 155)

- Il comma 155, dell'art. I della Legge di bilancio 2022, apporta numerose modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali collegate a locazioni stipulate dai giovani. In particolare il Legislatore:
 - a) eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione anche dai 30 ai 31 anni non compiuti;
 - b) estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare e non solo l'intera unità;
 - c) eleva il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni di contratto;
 - d) chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario e non più ad abitazione principale dello stesso;
 - e) eleva l'importo della detrazione spettante da 300 a 991,6 euro oppure, se superiore, chiarisce che essa spetti in misura pari al 20% dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
- Resta fermo che, per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato e che l'immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall'abitazione principale dei genitori.
- Rimane anche fermo il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.

15. CESSIONI D'AZIENDA CON IMMOBILI STRUMENTALI (ART. I COMMA 237)

- La legge di bilancio 2022, nell'ambito delle norme volte a contrastare la delocalizzazione delle imprese, introduce un regime fiscale agevolativo in caso di cessione d'azienda o di ramo di essa quando vi sia continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali per almeno cinque anni.
- L'agevolazione consiste nell'applicazione delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna** al trasferimento di beni immobili «strumentali per natura», avvenuto nell'ambito della cessione aziendale.
- L'agevolazione decade e sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, degli immobili acquistati con i benefici in parola prima del decorso del predetto termine quinquennale.

16. DEDUCIBILITA' IN 50 ANNI PER MARCHI ED AVVIAMENTI RIVALUTATI (ART. I COMMI DA 622 A 624)

- La Legge di bilancio 2022, al comma 622, prevede che, per i soggetti che hanno provveduto a rivalutare anche fiscalmente marchi ed avviamenti, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%, la deduzione del maggior valore ai fini Ires, Irpef e Irap non possa essere in misura superiore ad un cinquantesimo per ciascun periodo d'imposta.
- Tale regime si applica anche alle minusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo.
- E' prevista, comunque, la possibilità di revocare la rivalutazione al 3% e la restituzione delle imposte sostitutive già versate, mediante attribuzione di un credito d'imposta o in compensazione secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
- In alternativa viene concessa la possibilità di mantenere la deducibilità in 18 anni, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva integrativa pari a quella prevista dall'articolo 176 del Tuir e pari:
 - al 12% fino a 5 milioni di maggiori valori;
 - al 14% tra i 5 ed i 10 milioni
 - al 16% per importi superiori ai 10 milioni.
- Le aliquote di cui sopra dovranno essere nettate del 3% già pagato per la rivalutazione originaria.
- Il versamento va effettuato in un massimo di due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

17. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI IN BILANCIO (ART. 1 COMMA 7 I I)

- La Legge di bilancio 2022 estende la possibilità, prevista dall'art. 60 comma 7-bis del D.L. 104/2020, per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di sospendere gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, anche nei bilanci relativi all'esercizio 2021.
- Tale facoltà è riservata, però, in favore dei soggetti che nell'esercizio 2020 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) non abbiano effettuato il 100% dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
- Le quote non imputate in bilancio ai sensi della norma in questione potevano comunque essere dedotte in via extracontabile nella dichiarazione dei redditi sia ai fini Ires che Irap.
- Si ricorda, infine, in caso di sospensione degli ammortamenti, vi è l'obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

18. REGIME AGEVOLATO DOCENTI E RICERCATORI

(ART. I COMMA 763)

L'articolo I comma 763 della **legge di Bilancio 2022** introduce i commi 5-ter e 5-quater all'articolo 5 del DL 34/2019. Sulla falsa riga di quanto già previsto per il cd. *regime impatriati* anche per l'agevolazione contenuta nell'articolo 44 DL 78/2010 viene stabilito che per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, e che già beneficiavano del regime agevolato al 31 dicembre 2019, per estendere il beneficio fiscale a 8, 11 ovvero 13 anni, secondo quanto previsto dalla normativa, **è necessario il versamento di un contributo pari al:**

10% del reddito agevolato percepito nel periodo di imposta antecedente a quello di esercizio dell'opzione se il soggetto richiedente al momento dell'esercizio dell'opzione **ha almeno un figlio minorenni**, anche in affido preadottivo, **o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

5% del reddito agevolato percepito nel periodo di imposta antecedente a quello di esercizio dell'opzione se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione **ha almeno tre figli minorenni**, anche in affido preadottivo, **e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

Le **modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 e quindi dal 1° gennaio 2022.

I 9. SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI PER MALATTIA DEL PROFESSIONISTA (COMMI 929-944)

La Legge Finanziaria introduce una nuova disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico di liberi professionisti con obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali, per i casi di:

- **Malattia o infortunio**, anche non connessi al lavoro, che comporta una inabilità temporanea per più di 3 giorni;
- **Decesso**;
- **Parto prematuro o interruzione di gravidanza**;

La sospensione riguarda gli adempimenti fiscali da eseguire nei *60 giorni* dalla data dell'evento che li ha resi inabili al lavoro. I termini per gli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dal giorno di inizio delle cure domiciliari fino a *30 giorni* dopo la dimissione o la conclusione delle cure, con obbligo di esecuzione dell'adempimento entro il giorno successivo alla fine della sospensione.

Importante per poter usufruire della sospensione è la presenza di un *mandato professionale* tra le parti con data antecedente al ricovero o all'inizio delle cure, che dovrà essere inviato, insieme ad un certificato medico, agli uffici della Pubblica Amministrazione ai fini dell'applicazione delle norme.

Per le somme dovute a titolo di imposta o tributi si applicano gli interessi al tasso legale.

Le norme si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria qualora il numero dei professionisti associati sia inferiore a 3, ovvero il professionista sia responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

La redazione delle presenti slides è stata curata da: **Diego Cavaliere, Laura Barbieri, Andrea Boschi, Chiara Curti, Giulia Granello, Catuscia Sabatino, Federica Salvagno, Alberto Simonetti, Monica Scattolin, Tommaso Talluto e Lorenzo Tirindelli.**

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario.

Studio EPICA | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201

Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028

Vicenza – Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364

Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861

Udine – Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |

Chioggia – Viale Mantova n. 5, 30015

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati